

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatica

DELIBERA

1. di individuare i seguenti capitoli, nell'ambito delle Unità Previsionali di Base indicate all'articolo 20, dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale:

- U.P.B. 5.103 "Spese connesse ad interventi infrastrutturali diversi"
 - Capitolo 1408 "Spese per la stipula di convenzioni con i gestori autostradali, al fine di garantire le modalità alternative rispetto alla viabilità costiera interrotta a seguito dell'evento franoso nel comune di Finale Ligure"
l.r. 28/4/2008, n. 9 (legge finanziaria 2008)
l.r.11.5.2009, n. 16 art. 19
- U.P.B. 8.102 "Attività di Protezione civile di previsione e di prevenzione"
 - Capitolo 1892 "Spese dirette per i programmi, le attività regionali di protezione civile, ivi compreso il sistema meteoidrologico "
l.r. 4/8/2006, n. 20 art. 38
l.r. 11/5/2009, n. 16 art. 6
- U.P.B. 8.105 "Spese per l'estinzione degli incendi boschivi"
 - Capitolo 2315 "Spese per l'estinzione degli incendi boschivi, per assistenza, consulenza e propaganda intese alla prevenzione dei medesimi"
l. 1/3/1975, n. 47
l.r. 17/2/2000, n. 9
l.r. 11/5/2009, n. 16 art.6
- U.P.B. 10.101 "Fondo per le Politiche sociali"
 - Capitolo 5897 "Trasferimenti correnti ad altri soggetti della quota del fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali destinata alla promozione di progetti sperimentali e azioni pilota in campo sociale e socio sanitario"
l.r. 24/5/2006, n. 12
l.r. 11/5/2009, n. 16 art. 16

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.09.2009

N. 1254

Modifiche degli allegati alla d.G.R. 1601/08 "Certificazione energetica degli edifici/elenco dei professionisti e corsi di formazione".

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- la legge regionale 29 maggio 2007, n.22 (Norme in materia di energia) ed in particolare il Titolo IV "Rendimento energetico degli edifici";
- il d.Lgs 115 del 30 maggio 2008 di Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, ed in particolare l'art. 18 comma 6 che dispone che le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia adottino misure atte a favorire la coerenza e il gradua-

- le ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III al medesimo decreto;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1601 del 2/12/2008 recante disposizioni in merito alla Certificazione energetica degli edifici, elenco dei professionisti e corsi di formazione, con la quale si è provveduto a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III del d.Lgs 115/08;
 - il Regolamento regionale 1/09 "Regolamento di attuazione articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 recante: 'Norme in materia di certificazione energetica degli edifici'. Sostituzione del regolamento regionale n. 6 del 8.11.2007.";

RICHIAMATO in particolare l'Allegato III del d.Lgs 115/08, nella parte in cui prevede che ai fini della certificazione energetica "Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente..."

CONSIDERATO che:

- con ordinanza n.88 in data 19.3.2009 il TAR Liguria si è pronunciato circa il ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri delle quattro province liguri in merito alla delibera n.1601/08, accogliendo la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, nella parte in cui, ai fini dell'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici della Liguria, prescrive il possesso dell'attestato di partecipazione e superamento di specifici corsi di formazione autorizzati dalla regione anche per soggetti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
- nelle motivazioni della citata ordinanza n. 88/2009 del TAR Liguria si legge che " a termini dell'allegato III al d.lgs.30.5.2008, n.115 i soggetti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, sono per ciò stesso riconosciuti come certificatori energetici, mentre l'ulteriore condizione della partecipazione e del superamento dell'esame finale all'esito di appositi corsi è prescritta soltanto per coloro che, in possesso di titoli tecnico scientifici individuati in ambito territoriale, non sono abilitati dalla legislazione vigente all'esercizio della professione citata;

RITENUTO pertanto necessario:

- modificare in parte gli allegati della sopra richiamata deliberazione ed in particolare il punto A) - "Iscrizione all'elenco dei certificatori energetici della Liguria"- ed il punto C) -"Corsi di formazione"- dell'Allegato 1, il punto 1 dell'Allegato A - "Durata del corso" - e il punto 5 dell'allegato A - "Verifica finale" - ,
- prevedere che per i professionisti abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente:
 - l'abilitazione debba essere comprovata da espressa dichiarazione da parte dell'ordine o collegio professionale a cui appartengono, da fornire all'atto della richiesta di iscrizione all'elenco regionale;
 - ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica sia sufficiente che venga prodotto un attestato di partecipazione che comprovi la sola partecipazione ai moduli dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione Liguria che prevedono l'illustrazione delle specificità regionali, quali il regolamento regionale e le procedure software per la gestione e la compilazione dei certificati energetici, nonché l'effettuazione delle relative esercitazioni pratiche, o, in alternativa, una dichiarazione dell'ordine che attesti che il richiedente ha ricevuto una adeguata formazione in relazione alle procedure software implementate da Regione Liguria per la gestione e compilazione dei certificati e per la trasmissione degli stessi alla banca dati regionale, comprendente l'effettuazione di relative esercitazioni pratiche;

RITENUTO inoltre di modificare il punto A) dell'Allegato 1), inserendo, tra i titoli di studio previsti per l'accesso all'elenco regionale:

- il "diploma di perito industriale o perito industriale laureato" in sostituzione del "diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico" e "diploma di perito edile";
- il diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali;
- il diploma di laurea specialistica in Chimica;

CONSIDERATO che:

- nel corso dei diversi incontri effettuati con le rappresentanze degli ordini e collegi professionali è stata evidenziata l'opportunità di stabilire unicamente un tetto di spesa massimo a carico dei partecipanti ai corsi di formazione autorizzati dalla Regione, eliminando la previsione della spesa minima di cui al punto C) "Corsi di formazione" dell'Allegato 1, punti 8 e 9 della d.G.R. n.1601/2008, che dovranno pertanto essere modificati in tal senso;
- la Regione, successivamente all'emanazione della d.G.R. 1601/08, come previsto al punto D) dell'Allegato 1 - "Software per la compilazione dei certificati" -, ha messo a disposizione dei professionisti iscritti all'elenco regionale e dei soggetti autorizzati a tenere i corsi il software per la compilazione dei certificati energetici, nonché quello per la gestione ed alimentazione della banca dati relativa;

RITENUTO di conseguenza opportuno modificare il punto 2 "Contenuti del Corso", dell'Allegato A definendo meglio i contenuti dei moduli che prevedono l'illustrazione delle specificità regionali, al fine di renderli più rispondenti alle esigenze di efficace illustrazione delle funzionalità che la Regione ha nel frattempo reso disponibili;

RITENUTO altresì necessario modificare il punto D) - "Software per la compilazione dei certificati" - dell'Allegato 1 al fine di specificare in tale ambito:

- le modalità di messa a disposizione e di utilizzo delle procedure software per la gestione dei certificati energetici, che consentono l'alimentazione della banca dati certificazione energetica implementata dalla Regione e che sono a disposizione degli iscritti all'elenco regionale in apposita sezione protetta del sito www.ambienteinliguria.it, alla voce banche dati: certificazione energetica;
- le modalità di messa a disposizione e di utilizzo del software per la compilazione dei certificati, messo a disposizione gratuitamente, sia in versione client che web, nella stessa sezione protetta del sito di cui al punto precedente, che implementa strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche di cui al regolamento regionale n.1/2009;
- le condizioni di utilizzo dei software commerciali per la compilazione dei certificati, in alternativa al software regionale;

RITENUTO pertanto di sostituire gli allegati alla d.G.R. 1601/08, per le motivazioni sopra esposte, come riportato in allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO infine necessario che:

- i corsi in fase di svolgimento alla data di pubblicazione del presente atto possano essere conclusi alle condizioni di cui alla d.G.R. 1601/08, salvo la necessità di fornire ai partecipanti un attestato di partecipazione redatto secondo il fac-simile riportato al punto 6 dell'Allegato A all'Allegato 1 alla presente deliberazione;
- le prossime edizioni dei corsi debbano essere adeguate alle disposizioni del presente atto;
- ai professionisti abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, comprovata da espressa dichiarazione da parte dell'ordine o collegio professionale a cui appartengono, che hanno già frequentato i corsi di formazione autorizzati dalla Regione in base alle disposizioni di cui alla d.G.R. 1601/08 e che non hanno sostenuto la prova finale, debba essere rilasciato, da parte dei soggetti che hanno svolto i corsi, un attestato di partecipazione, redatto secondo il fac-simile riportato al punto 6 dell'allegato A all'Allegato 1 alla presente deliberazione, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale o della permanenza nello stesso alle condizioni di cui al punto 3 lettera b) della d.G.R. 1601/08;

- i professionisti inseriti nell'elenco regionale a prescindere dal requisito di possesso dell'attestato di partecipazione e superamento dei corsi, a seguito di presentazione di dichiarazione dell'Ordine degli Ingegneri, comprovante l'abilitazione alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, debbano produrre, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente atto, pena la cancellazione automatica dall'elenco regionale, un attestato di partecipazione, redatto secondo il facsimile riportato al punto 6 dell'allegato A all'Allegato 1 alla presente deliberazione, o, in alternativa, una dichiarazione dell'ordine che attesti che il richiedente ha ricevuto una adeguata formazione in relazione alle procedure software implementate da Regione Liguria per la gestione e compilazione dei certificati, al fine della trasmissione degli stessi alla banca dati regionale, comprendente l'effettuazione di relative esercitazioni pratiche;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare l'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'Allegato 1 alla d.G.R. n. 1601 del 2.12.2008;
2. di stabilire che i corsi in fase di svolgimento alla data di pubblicazione del presente atto possano essere conclusi alle condizioni di cui alla d.G.R. 1601/08, salvo la necessità di fornire ai partecipanti un attestato di partecipazione redatto secondo il facsimile riportato al punto 6 dell'Allegato A all'Allegato 1 alla presente deliberazione;
3. di stabilire che le prossime edizioni dei corsi debbano essere adeguate alle disposizioni del presente atto;
4. di stabilire che ai professionisti abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, comprovata da espressa dichiarazione da parte dell'ordine o collegio professionale a cui appartengono, che hanno già frequentato i corsi di formazione autorizzati dalla Regione in base alle disposizioni di cui alla d.G.R. 1601/08 e che non hanno sostenuto la prova finale, debba essere rilasciato, da parte dei soggetti che hanno svolto i corsi, un attestato di partecipazione, redatto secondo il fac-simile riportato al punto 6 dell'allegato A all'Allegato 1 alla presente deliberazione, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale o della permanenza nello stesso alle condizioni di cui al punto 3 lettera b) della d.G.R. 1601/08;
5. di stabilire che i professionisti inseriti nell'elenco regionale a prescindere dal requisito di possesso dell'attestato di partecipazione e superamento dei corsi, a seguito di presentazione di dichiarazione dell'Ordine degli Ingegneri, comprovante l'abilitazione alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, debbano produrre, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente atto, pena la cancellazione automatica dall'elenco regionale, un attestato di partecipazione, redatto secondo il fac-simile riportato al punto 6 dell'allegato A all'Allegato 1 alla presente deliberazione, o, in alternativa, una dichiarazione dell'ordine che attesti che il richiedente ha ricevuto una adeguata formazione in relazione alle procedure software implementate da Regione Liguria per la gestione e compilazione dei certificati e per la trasmissione degli stessi alla banca dati regionale, comprendente l'effettuazione di relative esercitazioni pratiche.
6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ALLEGATO 1

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI E CORSI DI FORMAZIONE

A) Iscrizione all'elenco dei certificatori energetici della Liguria

- 1) Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica, di cui all'art. 30 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22, i tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) sia di professionisti liberi od associati:
 - a in possesso di titolo di studio:
 - diploma di laurea in ingegneria;
 - diploma di laurea in architettura;
 - diploma di laurea in scienze agrarie;
 - diploma di laurea in scienze forestali;
 - diploma di perito agrario;
 - diploma di perito industriale o perito industriale laureato;
 - diploma di geometra;
 - diploma di agrotecnico o agrotecnico laureato;
 - diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali;
 - diploma di laurea specialistica in Chimica;
 - b iscritti ai relativi ordini, collegi o associazioni professionali;
 - c in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione autorizzato da Regione Liguria, redatto dal soggetto che ha svolto il corso stesso, secondo il facsimile riportato al punto 6 dell'allegato A, o, in alternativa, per i professionisti di cui al successivo punto 2), di una dichiarazione dell'ordine o collegio professionale, che attesti quanto indicato alla lettera c) del medesimo punto 2) ;
- 2) Per i professionisti abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente:
 - a l'abilitazione deve essere comprovata da espressa dichiarazione da parte dell'ordine o collegio professionale a cui appartengono, da fornire all'atto della richiesta di iscrizione all'elenco regionale e da redigere secondo il facsimile di cui all'allegato C);
 - b è sufficiente che l'attestato di partecipazione ad un corso di formazione autorizzato da Regione Liguria, redatto dal soggetto che ha svolto il corso stesso, secondo il facsimile riportato al punto 6 dell'allegato A, comprovi la sola partecipazione ai moduli dei corsi che prevedono l'illustrazione delle specificità regionali, quali il regolamento regionale e le procedure software per la gestione e la compilazione dei certificati energetici, nonché l'effettuazione delle relative esercitazioni pratiche;
 - c la dichiarazione dell'ordine o collegio professionale, ove presentata in alternativa a quanto indicato al precedente punto b), deve attestare che il richiedente ha ricevuto una adeguata formazione in relazione alle procedure software implementate da Regione Liguria per la gestione e compilazione dei certificati e per la trasmissione degli stessi alla banca dati regionale, comprendente l'effettuazione di relative esercitazioni pratiche. Tale formazione deve essere almeno equivalente a quella stabilita nell'ambito del programma dei corsi autorizzati dalla Regione relativamente all'utilizzo del Software.
- 3) Per le altre figure professionali è richiesto che l'attestato di partecipazione comprovi la frequenza almeno ai moduli individuati a frequenza obbligatoria nell'ambito di quanto stabilito al punto 2 "Contenuti del corso" dell'allegato A ed il superamento della verifica finale.
- 4) Per i professionisti che risultano già iscritti negli elenchi dei certificatori in altre Regioni o Province Autonome è richiesta la frequenza obbligatoria ai moduli dei corsi autorizzati da Regione Liguria che prevedono l'illustrazione delle specificità regionali, quali il regolamento regionale e le procedure software per la gestione e la compilazione dei certificati energetici, nonché l'effettuazione delle relative esercitazioni pratiche.
- 5) Coloro che hanno incarichi di docenza nell'ambito dei corsi di formazione autorizzati da Regione

Liguria sono iscritti all'elenco regionale dei certificatori energetici a prescindere dall'obbligo di possesso di attestato di partecipazione ai corsi stessi, ferma restando la necessità del possesso degli altri requisiti di cui al punto 1.

- 6) Le domande di iscrizione all'elenco regionale sono inviate in bollo, secondo legge, alla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente – Servizio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico e Sviluppo dell'Energia Sostenibile, Via Fieschi, 15 - Genova - utilizzando il modulo di domanda reso disponibile nell'apposita sezione del sito www.ambienteinliguria.it, dedicata alla certificazione energetica, al quale va unito l'attestato di partecipazione e superamento del corso di formazione.
- 7) La struttura competente del Dipartimento Ambiente provvede alla tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco Regionale ed a rendere disponibile la consultazione dell'elenco nell'apposita sezione del sito www.ambienteinliguria.it, dedicata alla certificazione energetica.
- 8) La qualifica di certificatore energetico per la Regione Liguria è attribuita con decreto del Dirigente regionale competente in materia, che integra, di volta in volta, l'elenco dei certificatori.

B) Oneri a carico degli iscritti all'elenco dei certificatori energetici

- 1) I soggetti inseriti nell'elenco regionale, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, devono allegare al certificato una dichiarazione che attesti:
 - a nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
 - b nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
- 2) Qualora i soggetti inseriti nell'elenco regionale operino per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, la dichiarazione di cui al punto precedente non è dovuta, in quanto il requisito di indipendenza è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
- 3) Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 28, comma 6, della Legge regionale 22/07, può essere predisposto anche da un tecnico dell'impresa di costruzione e/o installatrice, sempre che lo stesso sia inserito nell'Elenco regionale.

C) Corsi di formazione

- 1) I contenuti, l'articolazione ed i requisiti del corso di formazione per certificatore energetico riportati in allegato A costituiscono i contenuti imprescindibili dei corsi di formazione per certificatore energetico per la Regione Liguria.
- 2) I corsi sono tenuti da soggetti privati e pubblici, in possesso dei requisiti riportati in allegato B, autorizzati dalla Regione allo svolgimento degli stessi.
- 3) Per la partecipazione al corso è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti per la domanda di iscrizione all'elenco regionale.
- 4) Al fine del rilascio dell'attestato di partecipazione ai corsi, è richiesta la frequenza obbligatoria ai soli moduli del corso 9 e 10 (16 ore) del paragrafo 2) "Contenuti del Corso" dell'allegato A, che prevedono l'illustrazione delle specificità regionali, quali il regolamento regionale e le procedure software per la gestione e la compilazione dei certificati energetici, nonché l'effettuazione delle relative esercitazioni pratiche per i professionisti che:
 - a sono abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, comprovata da espressa dichiarazione da parte dell'ordine o collegio professionale a cui appartengono;
 - b risultano già iscritti negli elenchi dei certificatori in altre Regioni o Province Autonome.

- 5) Per coloro che possiedono i requisiti di cui al precedente punto 4), per il rilascio dell'attestato di partecipazione, non sono consentite ore di assenza dalle lezioni.
- 6) Per coloro che non possiedono i requisiti di cui al precedente punto 4) è richiesta la frequenza obbligatoria ai soli moduli non mirati ad acquisire o completare le competenze di base e individuati a frequenza obbligatoria nell'ambito di quanto stabilito al punto 2 "Contenuti del corso" dell'allegato A.
- 7) I partecipanti ai corsi, ad eccezione dei professionisti di cui al precedente punto 4), sostengono una verifica finale, mirata ad accertare la conoscenza sia delle competenze di base, sia di quelle specifiche richieste per una adeguata compilazione dei certificati energetici. Per essere ammessi alla verifica finale sono consentite al massimo quattro ore di assenza dalle lezioni con frequenza obbligatoria.
- 8) Ai partecipanti ai corsi è rilasciato un attestato di partecipazione, redatto dal soggetto che ha svolto i corsi, secondo il facsimile riportato al punto 6 dell'allegato A;
- 9) La spesa massima a carico di ogni partecipante ai corsi non può superare 1000,00 euro, comprensiva di ogni onere e spesa, fra cui anche quella per lo svolgimento della verifica finale e dell'eventuale ripetizione della stessa ed il rilascio dell'attestato di partecipazione.
- 10) La spesa massima a carico dei soggetti che hanno l'obbligo di frequenza ai soli moduli che prevedono l'illustrazione delle specificità regionali (regolamento, software, esercitazioni software) non può superare 300,00 euro, comprensiva di ogni onere e spesa, fra cui anche quella per il rilascio dell'attestato di partecipazione.
- 11) La domanda alla Regione per tenere i corsi idonei all'iscrizione all'elenco dei certificatori della Regione Liguria deve essere compilata usando il modulo reso disponibile nell'apposita sezione del sito www.ambienteinliguria.it, dedicata alla certificazione energetica, e deve essere fornita la documentazione specificamente indicata nell'ambito dello stesso modulo.
- 12) La Regione può avvalersi di ARE per la verifica della documentazione prodotta dai soggetti che richiedono di tenere i corsi idonei all'iscrizione all'elenco dei certificatori della Liguria e per le eventuali verifiche e controlli durante lo svolgimento dei corsi stessi, nonché per quant'altro possa richiedere il supporto tecnico-professionale della stessa, relativamente allo svolgimento delle attività in argomento.
- 13) Eventuali modifiche ai corsi che riguardano cambiamento dei docenti o delle attrezzature devono essere preventivamente comunicate alla Regione, che può revocare l'autorizzazione nel caso in cui tali modifiche comportino il venir meno dei requisiti previsti.

D) Software per la gestione e compilazione dei certificati

- 1) Il software per la gestione e compilazione dei certificati energetici è messo a disposizione gratuitamente sia per lo svolgimento dei corsi che per la compilazione dei certificati da parte degli iscritti all'elenco regionale.
- 2) I professionisti inseriti nell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica:
 - a) sono tenuti all'invio informatico alla Regione dei certificati rilasciati, mediante l'utilizzo delle procedure software di "Gestione certificati", messe a disposizione in apposita sezione protetta del sito www.ambienteinliguria.it, alla voce banche dati: certificazione energetica, unitamente al relativo "manuale utente".
 - b) possono utilizzare, per la compilazione dei certificati energetici, il software che implementa strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche di cui al regolamento regionale, messo a disposizione gratuitamente, sia in versione client che web, nella stessa sezione protetta del sito di cui al precedente punto, unitamente ai relativi manuali illustrativi delle specifiche di utilizzo e tecniche;
 - c) possono utilizzare, per la compilazione dei certificati energetici, in alternativa a quanto previsto al precedente punto b), un software commerciale, purché in grado di produrre un file XML compatibile con l'invio informatico a Regione dei certificati e i cui risultati non si discostino, in positivo o in negativo, di più del 5% rispetto a quelli che si otterrebbero con il software regionale.
- 3) La struttura competente del Dipartimento Ambiente provvede alla gestione della banca dati certificazione energetica, a fornire le necessarie credenziali per l'accesso alla stessa, a fornire le specifiche del file XML compatibile con l'invio informatico a Regione dei certificati, previa espressa richiesta da parte dei produttori di software commerciali, nonché ad adottare le più opportune forme di informazione.

Allegato A

ARTICOLAZIONE, CONTENUTI E REQUISITI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER CERTIFICATORE ENERGETICO DELLA REGIONE LIGURIA

1 DURATA DEL CORSO

Il corso ha una durata complessiva di 80 ore suddivise in 10 moduli, di cui 3 (30 ore) mirati ad acquisire e/o completare le competenze di base.

E' richiesta la frequenza obbligatoria ai soli moduli n. 9 e n.10 (16 ore) del paragrafo 2) "Contenuti del Corso" della presente sezione, per i professionisti che:

1. Sono abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, comprovata da espressa dichiarazione da parte dell'ordine o collegio professionale a cui appartengono, da fornire alla Regione all'atto della richiesta di iscrizione all'elenco regionale;

2. risultano già iscritti negli elenchi dei certificatori in altre Regioni o Province Autonome.

Per coloro che non possiedono i requisiti sopra elencati è richiesta la frequenza obbligatoria ai moduli n.1, n.4, n.6, n.7, n.8, n.9 e n.10 (50 ore) del paragrafo 2 "Contenuti del Corso".

2 CONTENUTI DEL CORSO

Gli argomenti trattati durante il corso riguardano le tematiche fondamentali in materia di certificazione energetica degli edifici.

Elenco argomenti:

MODULO 1 (frequenza obbligatoria)		Ore (TOT = 4)
Quadro normativo europeo e nazionale in materia di certificazione		
	Introduzione al corso	1
	Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici	1
	Decreto legislativo 19 Agosto 2005 n° 192	1
	Aggiornamenti e modifiche del D.Lgs n° 192/05 (D.Lgs n° 311/06,..)	1
MODULO 2 (frequenza facoltativa)		Ore (TOT = 12)
Fondamenti di trasmissione del calore		
	Principi di trasmissione del calore	10
	Trasmittanza e ponti termici	2
MODULO 3 (frequenza facoltativa)		Ore (TOT = 8)
Fondamenti sugli scambi termici attraverso gli elementi dell'involucro edilizio		
	Esempi di trasmittanza termica degli elementi di involucro	4
	Principi per il calcolo dei disperdimenti termici di un edificio	2
	Disperdimenti per ventilazione	2
MODULO 4 (frequenza obbligatoria)		Ore (TOT = 10)
L'involucro edilizio		
	Trasmittanze minime previste dalla vigente normativa	2
	Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l'efficienza energetica dell'involucro opaco (materiali e tecniche)	2
	Pareti vetrate	2
	Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l'efficienza energetica dell'involucro trasparente (materiali e tecniche)	2
	Schermature per facciate, ventilazione naturale, ecc.	1
	Soluzioni progettuali e costruttive bioclimatiche (serre solari, sistemi a guadagno diretto,...)	1

MODULO 5 (frequenza facoltativa)		Ore (TOT = 10)	
Fondamenti sull'efficienza degli impianti			
	Schemi di impianti esistenti		4
	Soluzioni impiantistiche ad alta efficienza		4
	Rendimento globale di impianto	2	
MODULO 6 (frequenza obbligatoria)		Ore (TOT = 6)	
Efficienza degli impianti			
	Il rendimento globale degli impianti per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria		3
	Interventi per il miglioramento per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti (materiali e tecniche)	3	
MODULO 7 (frequenza obbligatoria)		Ore (TOT = 6)	
La fonti energetiche rinnovabili ed assimilabili			
	Solare termico: efficienza, schemi di impianto		2
	Fotovoltaico: rendimenti, potenza		2
	Caldaie a biomassa, etc.....	2	
MODULO 8 (frequenza obbligatoria)		Ore (TOT = 8)	
Il sistema edificio-impianto			
	Il calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio: riferimenti legislativi e normativi, verifiche e normative di legge		4
	Esempio di calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio	4	
MODULO 9 (frequenza obbligatoria)		Ore (TOT = 8)	
La certificazione energetica degli edifici			
	Illustrazione della normativa regionale in materia di certificazione energetica degli edifici		1
	Il Regolamento Regionale		2
	La descrizione e la compilazione del certificato		1
	La presentazione del software e del manuale di gestione dei certificati		1
	La presentazione del software e relativi manuali per la compilazione dei certificati		3
MODULO 10 (frequenza obbligatoria)		Ore (TOT = 8)	
Esercitazione in aula informatica			
	Prenotazione e gestione di un nuovo certificato		1
	Certificazione di un edificio esistente		2
	Certificazione di un edificio di nuova costruzione		2
	Certificazione di una unità immobiliare		2
	Invio dei certificati alla banca dati regionale	1	

3 REQUISITI DEI DOCENTI

I docenti dei corsi possiedono almeno una delle seguenti professionalità:

- professori universitari docenti nelle materie trattate nel corso
- esperti che abbiano maturato comprovata attività formativa da almeno 5 anni sulle tematiche del corso.

4 REQUISITI DELLE ATTREZZATURE

Le attività didattiche che prevedono l'illustrazione delle procedure software per la gestione e compilazione dei certificati e le relative esercitazioni pratiche sono svolte in un'aula informatica attrezzata con una postazione docente per il controllo delle postazioni dei partecipanti al corso. Ogni partecipante al corso si avvale di una postazione.

Il software per la gestione dei certificati energetici e quello per compilazione dei certificati stessi sono quelli messi a disposizione dalla Regione.

5 VERIFICA FINALE

La data della verifica finale è fissata entro un mese dalla fine del corso.

Per essere ammessi alla verifica finale sono consentite al massimo QUATTRO ore di assenza dalle lezioni con frequenza obbligatoria.

La verifica finale comprende due prove scritte.

La prima prova, per lo svolgimento della quale è fornita tutta la documentazione tecnica necessaria, ha una durata non inferiore a 4 ore e consiste nella redazione scritta, senza l'utilizzo di software:

- a) del calcolo degli indicatori prestazionali di un edificio previsti dal Regolamento di cui all'art. 29 della L.R. 22/97, utilizzando la normativa di riferimento UNI/TS 11300-1 e 11300-2 o sue modifiche ed integrazioni;
- b) del calcolo dei limiti delle classi energetiche relative agli indicatori di cui al punto a);
- c) della individuazione della classe energetica attuale per ciascuno degli indicatori di cui al punto a);
- d) della valutazione degli interventi di efficienza energetica concretamente attuabili indicando l'eventuale miglioramento di classe raggiungibile.

La seconda prova scritta consiste nella risposta ad un minimo di tre domande, di cui almeno due riferite ai moduli con frequenza facoltativa.

La verifica finale è effettuata da una commissione costituita da almeno tre membri, di cui due scelti dai soggetti che svolgono i corsi tra i docenti del corso stesso ed uno appartenente ad ARE Liguria, la quale fissa l'ammontare degli oneri relativi secondo le proprie tariffe senior usuali.

Coloro che non risultano idonei alla verifica finale, possono, a discrezione del Soggetto che tiene il corso, ripetere la prova, per una sola volta, senza oneri aggiuntivi.

Per consentire lo svolgimento della seconda prova il soggetto che ha tenuto il corso può consentire ai richiedenti di iscriversi ad una seconda sessione di verifica finale o alla verifica finale di un altro corso tenuto dal soggetto stesso.

6 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che tengono i corsi rilasciano ai soggetti che vi hanno partecipato un attestato redatto secondo il facsimile di seguito riportato, nell'ambito del quale è, in particolare, attestato:

- a) Quali sono i moduli frequentati;
- b) Il numero di ore di frequenza;
- c) Se il professionista è abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente come indicato nella nota dell'Ordine/Collegio professionale.....
N.....del....., acquisita agli atti della Regione.
- d) L'esito della verifica finale qualora dovuta per l'accesso all'elenco regionale

Facsimile

(logo dell'Ente che svolge il corso)

Attestato di partecipazione al corso di certificatore energetico della Regione Liguria

Il/La(indicare il soggetto che svolge il corso)

Attesta che il professionista:

Cognome e nome:

Nato/a a.....il.....

codice fiscale N.....

Titolo di studio:

Iscritto all'Ordine/ Collegio professionale dei/degli.....della Provincia di.....al N:.....

Iscritto all'elenco dei professionisti abilitati alla certificazione energetica della Regione Liguria al N: .. (indicare solo per i già iscritti)

Iscritto negli elenchi delle Regioni.....(indicare solo se pertinente)

Abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente come indicato nella nota dell'Ordine/Collegio professionale..... N.....del....., acquisita agli atti della Regione.

Ha frequentato i moduli del corso Numeri:.....per un totale di ore pari a.....

Ha sostenuto la verifica finale con valutazione positiva	<input type="checkbox"/>
Non ha sostenuto la verifica finale	<input type="checkbox"/>

Luogo e data:

Firma del legale rappresentante

7 MATERIALE DIDATTICO

Al termine del corso è consegnato un supporto informatico contenente il materiale didattico relativo alle lezioni tenute durante il corso.

Allegato B

REQUISITI IN POSSESSO DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE A TENERE I CORSI DI FORMAZIONE

I soggetti pubblici e privati che richiedono l'autorizzazione a tenere i corsi di formazione idonei all'iscrizione all'elenco dei certificatori della Regione Liguria devono possedere i seguenti requisiti:

1. Comprovata esperienza nel campo della formazione;
2. Completa rispondenza del progetto formativo ai contenuti ed all'articolazione del corso stabiliti all'Allegato A;
3. Disponibilità, da parte del soggetto richiedente, delle strutture, sia immobiliari, sia tecnico-didattiche, idonee allo svolgimento del corso, che si sostanzia in:
 - a) adeguatezza dei locali e delle attrezzature alle vigenti norme in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di prevenzione incendi;
 - b) adeguatezza delle strutture e delle attrezzature al tipo di attività formativa che il richiedente svolgerà in base al progetto formativo e pertanto disponibilità di un'aula informatica attrezzata con una postazione docente per il controllo delle postazioni dei partecipanti al corso, in cui svolgere tutte le attività didattiche che prevedono esercitazioni pratiche;

1 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA TENUTA DEI CORSI IDONEI ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI NELLA REGIONE LIGURIA

Per la richiesta alla Regione di tenuta dei corsi idonei all'iscrizione all'elenco dei certificatori della Regione Liguria deve essere compilato il modulo di domanda reso disponibile nell'apposita sezione del sito www.ambienteinliguria.it, dedicata alla certificazione energetica, e forniti gli allegati specificamente indicati nel modulo stesso ed in particolare:

1. dettagliato elenco delle attività formative svolte, con ogni utile informazione atta a comprovare tali attività;
2. dichiarazione di completa rispondenza del progetto formativo in argomento ai contenuti ed all'articolazione del corso stabiliti dalla Giunta regionale con d.G.R. n. 1254 del 21.9.2009;
3. specificazione dei nominativi dei docenti dei corsi e relativi curriculum;
4. dichiarazione di conformità dei locali e delle attrezzature alle normative in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di prevenzione incendi;
5. dichiarazione di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature al tipo di attività formativa che il richiedente svolgerà, con particolare riferimento alla disponibilità di adeguata aula informatica;
6. specificazione dei costi richiesti pro-capite per la partecipazione al corso.

La richiesta è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Allegato C

Facsimile

Dichiarazione dell'Ordine o collegio professionale da fornire all'atto della richiesta di iscrizione all'elenco regionale per i tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla legislazione vigente

Ordine/Collegio della Provincia di.....

Il Presidente del.....

ATTESTA

Che il.....

Nato il.....a.....

Codice fiscale.....

Indirizzo.....

È iscritto all'Albo.....

Con il N.dal.....

Ed è abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, come indicato nella nota N.....del....., acquisita agli atti della Regione.

.....Firma

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE**

10.09.2009**N. 360**

Procedura di verifica/screening ex l.r. 38/98 - Progetto parcheggio interrato, pista ciclopedonale e parco urbano nell'area antistante l'ex stazione ferroviaria di Sanremo (IM) - Proponente: Soc. Area24 SpA. No VIA con prescrizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

1. che il Progetto parcheggio interrato, pista ciclopedonale e parco urbano nell'area antistante l'ex stazione ferroviaria di Sanremo (IM), non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.10 della l.r. 38/1998, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) sia attuato il massimo recupero del materiale di scavo in loco, possibilmente attraverso il ripascimento del litorale prossimo l'area di scavo e, comunque, il Proponente si impegni a non conferire a discarica quantità superiori al 30% del volume scavato;
 - b) sia concordata con Arpal un'ulteriore caratterizzazione ambientale dei settori dello scavo in cui è prevedibile la presenza di materiali contenenti amianto. Sulla base dei risultati delle indagini eseguite verranno quindi concordate con la stessa Arpal, preliminarmente all'inizio del cantiere, le